

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 27/06/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 30/01/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27/08/2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/11/2023.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 932,43 di cui € 459,10 a titolo di "*costi di intermediazione pro quota*", € 473,33 a titolo di "*spese di istruttoria pratica pro quota*" (al netto degli oneri erariali) oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel depositare apposite controdeduzioni, l'intermediario dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento, ha riferito che la costituzione è formalizzata in qualità di capogruppo dell'intermediario convenuto, cui è stata esternalizzata la gestione dei ricorsi a far data dal 28/02/2019. In sede di estinzione anticipata la banca ha già rimborsato alla cliente la somma complessiva di € 2.057,30 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale. Nel merito, la richiesta formulata dalla ricorrente deve essere respinta poiché la sentenza della CGUE C- 555/21 costituisce un *overruling* dei principi stabiliti dalla pronuncia "Lexitor", stabilendo la rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto in caso di estinzione anticipata. Sussistono, poi ed a supporto della reiezione, i principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa



richiamati dal legislatore nel novellato art. 11-octies c. 2 D.L. n. 73/2021 e l'art. 6 bis del DPR 180/1950, da considerarsi *lex specialis* tuttora vigente.

Quanto ai costi relativi a servizi accessori "facoltativi", non rientrano nel "costo totale del credito", essendo, quindi, di fatto esclusi da riduzione in caso di estinzione anticipata. La decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta infatti una scelta libera e la conseguente spesa sostenuta dallo stesso non si riferisce ad un servizio obbligatorio per la stipula del contratto. Constano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che escludono il rimborso delle commissioni di intermediazione, rilevando peraltro la carenza di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di tali voci di costo, rilevandosi comunque che le commissioni di intermediazione hanno in ogni caso natura *up front*. La natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria comporta la non retrocedibilità di detti costi.

Ha pertanto chiesto in via principale di rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 2.057,30 e per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione. In subordine, *"nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 2.057,30"*.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.



Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

In ordine all'eccezione sollevata (pur implicitamente) da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (*ex multis*, Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Nel merito, va rilevato che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base dell'allegato conteggio estintivo.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria recante data coerente con quella indicata nel conteggio estintivo.

Dal conteggio estintivo riportato risulta un abbuono degli interessi non maturati per anticipata estinzione pari a € 2.057,30. Non constano abbuoni a titolo di commissioni non maturate per anticipata estinzione. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 27/08/2019.

Rispetto ai costi, si evidenzia che nella voce di cui alla lettera B ("*spese di istruttoria pratica e oneri erariali*"), sono ricompresi anche € 16,00 di oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il contratto riporta un TAN del 8,812 %.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore creditizio.

L'intermediario ha versato in atti evidenza del pagamento del compenso riconosciuto al mediatore creditizio intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di "commissioni di intermediazione".

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, nel modo sottoindicato:

- Commissioni di intermediazione: UP FRONT
- Spese di istruttoria: UP FRONT, poiché la descrizione dell'attività remunerata riguarda le sole "attività propedeutiche al perfezionamento del contratto".

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso secondo il sotto riportato calcolo (ove, a fronte di una richiesta di euro 932,43, l'importo liquidabile è inferiore alla domanda):

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,81%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,15%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi di intermediazione				775,95	Upfront	39,15%	303,80		303,80
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				800,00	Upfront	39,15%	313,22		313,22
Totale				1.575,95					617,02

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 617,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA